Attilio Lugli Presidente Ordine Liguria

VI INVIO LE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CAMBIAMENTO DEL REGOLAMENTO

3. Sanzioni disciplinari , comma C. Prevedere una sospensione che vada da un minimo di 15 gg al massimo di un anno in modo che vi sia più gradualità tra censura e sospensione. I due mesi sono un distacco troppo netto dalla censura.

4. Avvertimento. Mantenere quello della Commissione ricorsi

8. Procedimento, secondo comma. Dopo le parole “assunte sommarie informazioni” inserire, “con la funzione di accertamento del Consiglio dell’Ordine competente”….. Ciò potrebbe riaprire la possibilità per il Consiglio di svolgere l’istruttoria preliminare.

Dopo le parole “gli assegna un termine” inserire “non minore di 15 giorni”. Trenta giorni, soprattutto nei casi in cui l’opinione pubblica è più impressionata dal caso oggetto del procedimento, sono troppi e sembrano dilatori.

9. Notificazione. Mantenere testo della Commissione giuridica.

10. Prescrizione, primo comma. Dopo la parola “proscioglimento.” inserire “Il procedimento penale non interrompe il procedimento disciplinare”.

11. Reiscrizione. Mantenere testo Commissione giuridica

12 Competenza. primo comma dopo le parole “dell’Ordine” cassare presso il quale è iscritto l’incolpato” e sostituire con le parole “presso il quale l’incolpato ha il proprio domicilio professionale”. Si eviterebbe così che un direttore cha lavora a Milano venga giudicato in Sicilia o viceversa o che il corrispondente da Roma, iscritto a Genova, venga giudicato da un Collegio che è distante in tutti i sensi dalla realtà oggetto del procedimento. Senza contare le spese che devono sostenere anche gli eventuali testimoni o lo stesso incolpato che deve rientrare nella regione dove è rimasto iscritto, pur lavorando da tutt’altra parte. Insieme all’accorciamento del termine di trenta in 15 giorni si darebbe un’immagine più immediata dell’intervento disciplinare.

12 bis. Primo comma. Dopo le parole “atti istruttori” inserire “con la funzione di accertamento del Consiglio dell’Ordine competente”.

Capo II 13. Mantenere testo Commissione ricorsi

14 Incompatibilità. Mantenere testo Commissione giuridica

16 Requisiti. Mantenere testo Commissione giuridica e cassare le parole “esperienza di almeno un mandato di consigliere regionale o nazionale dell’Ordine”

al requisito “assenza di condanne penali” cassare la parola “definitive” e inserire “di primo grado” e aggiungere dopo le parole “non colposi” le parole “o inerenti la professione”. Si pensi ai reati di diffamazione o a quelli derivanti dall’acquisizione di notizie (diffamazione, violazione segreto delle indagini ecc).

cassare la parole “ non avere svolto l’incarico….”i ecc

17. Astensione e ricusazione Mantenere testo Commissione giuridica.

Capo III 18. Collegio nazionale.Mantenere testo Commisisone ricorsi

23 Deliberazioni Mantenere testo commissione giuridica

26. Contenuto del ricorso.Mantenere testo Commissione giuridica

27 presentazione del ricorso.Mantenere testo Comm. Ricorsi.

31. Ordine ricorsi. Mantenere testo Comm. Giuridica

32 Convocazioni Mantenere testo Comm. giuridica

33 . Mantenere testo Comm Giuridica

34. “ “ “ “

35 Divieto reformatio mantenere testo Comm ricorsi